Tale seconda voce è difficilmente prevedibile a priori se non tramite la stima, sul pregresso, di una percentuale media rispetto ai valori fatturati ai clienti. Si deve rilevare, tuttavia, che l'applicazione di tali percentuali medie comporta il pagamento di tali oneri anche da parte di operatori titolari di numerazioni che non hanno generato insolvenza (o analogamente la riduzione degli oneri per gli operatori titolari di numerazioni il tasso di insolvenza risulta particolarmente elevato.

Gli stessi operatori, inclusa Telecom Italia, nel corso del contraddittorio hanno segnalato che il criterio percentuale è iniquo e potrebbe essere superato da una valutazione a posteriori, operatore per operatore, dell'effettiva perdita su credito generata.

L'Autorità, valutate le risultanze istruttorie tenuto conto del parere dell'AGCM e dei rilievi della Commissione Europea, della complessità di valutazione oggettiva degli oneri derivanti dalle perdite, di incentivare comportamenti virtuosi da parte degli operatori e sulla base delle verifiche di fattibilità svolte nel corso del procedimento con tutti gli operatori, ritiene che nell'Offerta di riferimento debbano essere incluse le condizioni economiche del servizio di fatturazione con l'esclusione della quota relativa al "rischio insolvenza". Tale ultima quota sarà oggetto di consuntivi periodici che attribuiscano a ciascun operatore la perdita effettivamente generata dai clienti di Telecom Italia che hanno effettuato chiamate alle numerazione di cui sono titolari.

Tale modalità di valutazione dell'offerta rinvia quindi agli accordi negoziali tra le parti la scelta se definire una percentuale di perdita su credito forfetaria determinata a priori ovvero se procedere periodicamente al riscontro delle insolvenze sostenute da Telecom Italia e delle conseguenti attività messe in campo per il recupero del credito.

Pertanto l'Autorità ritiene opportuno allo stato riformulare l'offerta di Telecom Italia, relativamente alle sole condizioni economiche del servizio di fatturazione, nel modo seguente:

Attività	% sul fatturato (sia alto rischio che basso rischio)
Gestione dati, emissione bollette	2%
Gestione reclami e prevenzione frodi	0,7%
Costi di struttura	0.2%
Intermediazioni finanziaria	0%
TOTALE	2,9%

Relativamente alle informazioni che Telecom Italia richiede agli operatori interconnessi che intendono utilizzare il servizio di fatturazione, l'Autorità ritiene che Telecom Italia sia tenuta a richiedere agli operatori le sole informazioni necessarie a configurare le numerazioni ed a adeguare i propri sistemi di tariffazione per fornire il servizio secondo i valori economici previsti dall'operatore titolare della numerazione in questione; quest'ultimo, peraltro, è tenuto al rispetto delle normative vigenti in tema di servizi a tariffa premio e di servizi a tariffazione specifica.

Pertanto, Telecom Italia deve rimuovere dalle condizioni di offerta le richieste di informazioni agli operatori interconnessi non in linea con quanto sopra indicato.

5. Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia

Relativamente al servizio di accesso al database elenco abbonati nazionali, di cui alla tabella 18 dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia ha proposto un incremento delle condizioni economiche rispetto al 2001. L'Autorità, avendo analizzato la natura dei costi sottostanti, stante la

nascente concorrenza nel segmento dei servizi informativi, non ritiene giustificato l'incremento proposto e ritiene opportuno applicare anche per l'anno 2002 i medesimi valori applicati nell'offerta di riferimento approvata per l'anno 2001.

6. Servizi di raccolta e terminazione del traffico dial-up Internet su numerazioni in decade 7

Come già evidenziato in precedenza, nell'offerta di riferimento 2002 Telecom Italia ha proposto l'utilizzo di un unico valore di costo medio per i servizi di raccolta e terminazione geografici e non geografici, inclusa la decade 7.

I nuovi valori, così come modificati dalla presente delibera, risultano maggiori rispetto a quelli riportati nella proposta di offerta di riferimento per l'anno 2001 che sono stati utilizzati da alcuni operatori come riferimento per le proprie valutazioni commerciali. In considerazione di ciò, l'Autorità ritiene opportuno che le condizioni economiche definite dal presente provvedimento per i servizi di raccolta e terminazione siano applicate solo a partire da trenta giorni successivamente alla pubblicazione dell'offerta di riferimento 2002 (18 aprile 2002), data in cui gli operatori interconnessi sono venuti a conoscenza delle nuove condizioni economiche.

6.1. Servizio FRIACO

Nel paragrafo 1.1.2 dell'offerta di riferimento per il servizio di raccolta forfetaria per il traffico Internet, Telecom Italia ha inserito un vincolo di valore di perdita massima per i flussi di interconnessione FRIACO.

L'Autorità, come ha già espresso in altre occasioni, ritiene opportuno ribadire che tali valori di perdita non sono da intendersi come vincolanti per l'operatore interconnesso ed il superamento di tali limiti non comporta un obbligo di incremento della capacità dei flussi di interconnessione ma rappresenta unicamente un segnale sul dimensionamento dei flussi.

6.2. Interconnessione distrettuale

Con la delibera n. 4/02/CIR, l'Autorità ha disposto l'inserimento nell'Offerta di riferimento di un livello di interconnessione distrettuale per la raccolta e la terminazione del traffico.

Nell'Offerta di riferimento 2002, Telecom Italia ha proposto due modelli diversi per l'interconnessione distrettuale:

- un unico punto di consegna in ogni distretto, relativamente al traffico diretto a numerazioni geografiche e non geografiche, escluso il traffico di accesso ad Internet (SGU Distrettuale, SGU-D);

- due punti di consegna distrettuali, in alcuni distretti, nel caso di servizi di accesso ad Internet, identificati come SGU-Gateway (SGG).

In merito, l'Autorità ritiene che la coesistenza dei due modelli sopra descritti, costringerebbe gli operatori, interessati ad offrire entrambe le tipologie di servizi, a duplicare i punti di interconnessione.

D'altronde, il modello di interconnessione distrettuale per il traffico in decade 7 va considerato anche alla luce delle recenti disposizioni di legge relative all'accesso degli *Internet Service Provider* alle condizioni dell'Offerta di riferimento e che, nell'ambito del presente provvedimento, comportano la richiesta di inserimento di un servizio aggiuntivo di consegna del traffico DSS1. È opportuno ribadire che la necessità di prevedere un punto di interconnessione distrettuale era principalmente dovuta alla caratteristica propria delle reti degli ISP, tipicamente presenti a livello distrettuale.

L'Autorità ritiene pertanto opportuno adoperare il modello architetturale di interconnessione distrettuale introdotto per il traffico geografico anche per il traffico in decade 7, riservandosi

di valutare le eventuali restrizioni a tutela dell'integrità della rete che Telecom Italia ritenesse necessarie.

7. Portabilità del numero tra operatori

Nella nuova proposta di offerta di riferimento 2002 Telecom Italia ha proposto condizioni economiche per la prestazione di *Number Portability* aumentate rispetto a quelle dell'anno precedente, che erano state stabilite dall'Autorità nella delibera 10/00/CIR. La società ha giustificato l'aumento con una crescita del costo della manodopera a parità di ore/uomo impiegate per l'attività.

L'Autorità ritiene opportuno considerare, accanto all'eventuale incremento dei costi di manodopera, l'inevitabile miglioramento di efficienza legato ad una prestazione che si sta diffondendo notevolmente grazie al servizio di *unbundling*. I tempi definiti dalla delibera 10/00/CIR erano infatti applicabili per un servizio di nuova introduzione, ma possono essere migliorati con il crescere dell'esperienza legata all'attivazione del servizio, compensando di fatto gli eventuali maggiori costi di manodopera.

L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno confermare i medesimi valori economici applicati per l'anno 2001.

Nel caso di portabilità del numero contestuale all'unbundling, l'Autorità ha inoltre analizzato le attività remunerate con il contributo per la prestazione di portabilità confrontandole con quelle ricomprese nel servizio di attivazione dell'unbundling, da cui si evidenzia una duplicazione di una parte rilevante delle attività (p.e. amministrative) e quindi dei costi. Alla luce di tale considerazione e nell'ottica di favorire lo sviluppo di una concorrenza tramite i servizi di accesso disaggregato, l'Autorità ritiene opportuno prevedere che nel caso di ordinativi contestuali di portabilità del numero ed unbundling, il contributo relativo alla portabilità non venga corrisposto in quanto icompreso nel contributo relativo all'unbundling.

8. Attività di configurazione delle centrali

Nell'offerta di riferimento 2002, recependo il disposto della delibera n. 4/02/CIR in merito ai costi di configurazione – ove è stato previsto che per simmetria non venivano esposti costi di configurazione in interconnessione - Telecom Italia ha però introdotto un limite massimo di quattro richieste di configurazioni per variazione di instradamento su base annua e di due richieste di configurazioni per variazione di profilo tariffario su base annua. Tali limitazioni non sono giustificate alla luce delle considerazioni alla base della disposizione richiamata e pertanto l'Autorità le ritiene non applicabili.

L'Autorità ritiene inoltre necessario, al fine di un corretta comprensione dell'offerta di riferimento che Telecom Italia pubblichi il dettaglio delle numerazioni cui si applicano ciascuno dei tre livelli di tempi massimi di evasione di cui alla tabella 6 del *Service Level Agreement* dei servizi di Interconnessione, inviando all'Autorità una descrizione di dettaglio delle relative attività di configurazione e delle modalità applicative delle relative penali.

9. Interventi a vuoto

Con riferimento ai prezzi relativi agli interventi a vuoto, al fine di renderli maggiormente rispondenti ai costi effettivamente sostenuti e coerenti con i contratti di assistenza stipulati dagli operatori, l'Autorità ritiene opportuno chiarire che la franchigia prevista al paragrafo 21.1 dell'Offerta di riferimento deve essere riferita, in maniera proporzionale, alle tre categorie di intervento individuate e che la franchigia di interventi a vuoto deve essere inserita anche con riferimento alla tabella 5 dell'Offerta di riferimento per i Circuiti parziali.

10. Circuiti parziali

Relativamente ai circuiti parziali, Telecom Italia ha previsto alcune fasi di pianificazione relative ai sistemi di attestazioni, le quali sono state ritenute dall'Autorità particolarmente vincolanti per gli operatori.

Stante quanto già disposto in materia dalla delibera n. 4/02/CIR, l'Autorità ritiene che la previsione di una pianificazione sul sistema di attestazione è da considerarsi analoga alla pianificazione per il servizio di circuito parziale e pertanto è da associare ad una previsione di tempi di realizzazione migliorativa rispetto a quanto previsto per i clienti per i servizi *retail*.

Ciò premesso l'Autorità ritiene opportuno disporre che Telecom Italia applichi il *Service Level Agreement* migliorativo previsto nel presente provvedimento, predisponendo al più presto una nuova proposta in linea con la normativa vigente, che sarà applicabile dal momento della sua approvazione.

Nelle more della redazione ed approvazione del nuovo *Service Level Agreement* l'Autorità ritiene opportuno definire un riferimento qualitativo per gli operatori interconnessi prevedendo l'applicazione a valere dal 1° gennaio 2002 ai fini della valutazione del Service Level Agreement dei tempi garantiti nel 95% dei casi per l'offerta di circuiti retail, ovvero:

TEMPI C.P.	Tempo massimo Giorni solari
64 kbps	20
n*64 kbps	30
2 Mbps	45
34 Mbps, 155 Mbps	90

Si fa osservare che i tempi di fornitura dei sistemi di attestazione di cui alla tabella 3 del Service Level Agreement per i servizi di Circuito Parziale non devono essere considerati aggiuntivi rispetto ai tempi massimi previsti per la realizzazione dei circuiti parziali e che le penali di cui alla Tabella 4 del Service Level Agreement per i servizi di Circuito Parziale saranno applicate con riferimento ai tempi riportati nella precedente tabella.

L'Autorità ritiene, inoltre, non in linea con le disposizioni di cui alle precedenti delibere le condizioni economiche di cui alla tabella 2 dell'Offerta di riferimento per i Circuiti parziali che pertanto sono eliminate.

Nel corso dell'istruttoria sono state anche segnalate all'Autorità alcune difficoltà di migrazione da circuiti diretti attivati con la prestazione di RPV-D a Circuiti parziali, pur rinunciando alla prestazione di RPV-D.

L'Autorità ritiene opportuno evidenziare che, qualora l'operatore alternativo ritenga maggiormente rispondente alle proprie esigenze l'utilizzo dell'offerta di circuiti parziali, Telecom Italia debba consentirne l'utilizzo indipendentemente dalla particolare prestazione attivata e pertanto debba provvedere alla migrazione senza oneri aggiuntivi qualora l'operatore lo richieda.

E. LE VALUTAZIONI SULL'OFFERTA DI RIFERIMENTO PER L'ACCESSO DISAGGREGATO ALLA RETE LOCALE

Nel corso del procedimento l'Autorità ha proceduto ad un'analisi approfondita degli elementi di costo prospettati da Telecom Italia alla base dei valori economici dell'Offerta di riferimento per l'accesso disaggregato.

Al fine di consentire il corretto assetto concorrenziale del servizio di *unbundling* e lo sviluppo della concorrenza anche sul segmento di accesso, l'Autorità ha ritenuto necessario effettuare l'analisi dei costi sottostanti nel rispetto del principio di parità di trattamento interna – esterna, secondo anche quanto stabilito dalla delibera n. 152/02/CONS.

In particolare, nella citata delibera, viene sancito il principio secondo cui i costi sostenuti dalla direzione commerciale per la fornitura di un servizio ed espressi in termini di *transfer charge* dalla direzione rete alla direzione commerciale devono essere coerenti con i costi che la stessa direzione rete richiede agli operatori interconnessi. In generale si richiama la parte delle premesse della citata delibera in cui si attesta che: "*L'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento rappresenta, quindi, uno dei presupposti per gli operatori concorrenti dell'operatore avente notevole forza di mercato per potere concorrere equamente con quest'ultimo sul mercato dei servizi finali, accedendo alle medesime condizioni per l'utilizzo di servizi intermedi che l'operatore notificato riserva alle proprie divisioni commerciali, società controllate e collegate.*"

L'analisi dei modelli di costo adottati da Telecom Italia per la predisposizione della proposta di offerta per il 2002, ha evidenziato il solo parziale rispetto del principio di parità di trattamento richiamato, considerato che in capo agli operatori interconnessi sono stati attribuiti numerosi oneri non riscontrabili in eguale entità nell'analisi della fornitura del medesimo servizio da parte delle direzioni commerciali di Telecom Italia.

Con riferimento ad esempio al servizio di co-locazione, sono stati esaminati gli oneri di affitto richiesti da Telecom Italia agli operatori interconnessi. Tali oneri risultano eccessivi e non riscontrabili nelle strutture di costo sottostanti la fornitura del servizio. Analoghe considerazioni valgono per altri costi tra cui, ad esempio, i costi dei consumi energetici ove Telecom Italia richiede agli operatori interconnessi una maggiorazione del 8% rispetto ai costi effettivamente sostenuti, attribuendola a costi operativi non riscontrati nella fornitura del servizio alle direzioni commerciali.

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia applichi le seguenti condizioni di offerta:

1) Relativamente alle condizioni economiche per il servizio di co-locazione, Telecom Italia può richiedere agli operatori interconnessi oneri uguali a quelli utilizzati per definire il costo di trasferimento dei servizi di accesso alla propria struttura commerciale. In particolare Telecom Italia rivaluta i costi di locazione dei siti in funzione dell'effettivo costo sostenuto ed esposto nella contabilità regolatoria, in sostituzione dell'attuale metodologia di valorizzazione sulla base dei listini immobiliari, applicando un costo a mq pari a 121.68 €/anno – secondo quanto comunicato da Telecom Italia nel corso dell'istruttoria.

2) Gli oneri di locazione devono essere valutati per la sola parte di sito di pertinenza degli operatori co-locati con l'esclusione dunque di aree ad accesso comune ritenute non essenziali per l'operatore per l'erogazione dei propri servizi.

3) I costi dei servizi accessori (vigilanza, consumi, ...) richiesti agli operatori sono valutati sulla base degli effettivi costi sostenuti ed uguali ai costi di trasferimento interni applicati.

4) I contributi di attivazione e disattivazione devono essere coerenti con i corrispondenti valori applicati a livello *retail*. Ciò comporta che, per garantire un ragionevole margine legato ad attività di commercializzazione, marketing ed in generale ai costi operativi relativi alla gestione del cliente finale, il contributo di attivazione dell'*unbundling* debba essere ridotto secondo la seguente tabella:

Contributi di attivazione	€
Full ULL POTS/ISDN coppia attiva	32
Full ULL POTS/ISDN coppia non attiva	47,8
Full ULL HDSL coppia attiva	64
Full ULL HDSL coppia non attiva	95,6
Full ULL ADSL coppia attiva	32
Full ULL ADSL coppia non attiva	47,8
Shared Access	44,5

Tali valori risultano peraltro all'interno dell'intervallo definito dalle migliori pratiche internazionali.

5) Il "contributo di disattivazione" è applicabile solo nel caso in cui la linea disattivata che ritorna nella disponibilità di Telecom Italia non sia oggetto di un'attivazione di servizi da parte dell'operatore stesso o di altro operatore (incluso Telecom Italia). In caso di disattivazione i canoni a scadere della linea non sono applicabili in quanto se la linea è oggetto di nuova attivazione saranno corrisposti a Telecom Italia dall'operatore prescelto dal cliente (o dal cliente stesso) mentre nel caso di linea non più attivata viene già corrisposto il contributo di disattivazione. Non sono ammissibili contributi quali "upgrade destinazione" o "incremento velocità" che rappresentano barriere all'ingresso per lo sviluppo di sistemi a larga banda e non rispecchiamo attività dirette svolte dalla direzione rete.

6) Il servizio di "qualificazione ADSL" viene ridotto al valore di 10,37€ ed è applicabile nei soli casi in cui la linea non sia già utilizzata per fornire servizi ADSL (sia di Telecom Italia che di altro operatore). Qualora l'operatore lo richieda, Telecom Italia può ripetere l'attività di qualificazione per altre velocità di trasmissione anche nei casi in cui vi sia già un utilizzo xDSL, pagandone il corrispondente contributo.

7) La linea in accesso disaggregato può essere richiesta da un operatore indipendentemente dal cliente ivi attestato (che pertanto può essere anche un altro operatore) e dall'utilizzo per cui viene richiesta, purché siano rispettate le pertinenti norme tecniche e siano garantite le condizioni di corretto funzionamento della rete.

8) Nelle more dell'introduzione della tecnologia ADSL su linea ISDN, attualmente oggetto di una sperimentazione da parte di Telecom Italia, gli oneri per la seconda linea in accesso disaggregato necessaria per attivare tale servizio sono equiparati alle linee in accesso condiviso. Il canale fonia non viene infatti utilizzato in tali casi dall'operatore e non risulta necessario, essendo già attiva un'altra linea per fornire tale servizio.

9) Al fine di incentivare la diffusione del servizio di accesso condiviso (Shared Access), nel caso di cessazione del servizio di fonia da parte del cliente, non sarà corrisposto, dagli operatori alcun contributo e non vi sarà alcuna variazione di canone di linea che resterà pari a quello previsto dal servizio di accesso condiviso. L'Autorità si riserva tuttavia di rivedere tale misure alla luce dell'effettivo sviluppo del servizio di accesso condiviso.

10) Ritenendo le condizioni economiche per i sopralluoghi proposte da Telecom Italia eccessive rispetto alle attività effettivamente svolte, ed in considerazione di quanto già previsto dalla delibera n. 4/02/CIR, i relativi valori sono così modificati:

SOPRALLUOGHI	Valore €
Per singolo sopralluogo	138,67
Per ora/uomo di sopralluogo (comprensivo di spostamenti)	46,22

Relativamente al canone di linea per l'accesso disaggregato, l'Autorità ha svolto una valutazione della struttura dei costi della rete di accesso rappresentata da Telecom Italia, rilevando l'opportunità di approfondirne alcuni aspetti al fine di rivedere la composizione dei costi del servizio in questione. Pertanto l'Autorità, nell'approvare per l'anno 2002 i valori proposti da Telecom Italia per i canoni di linea di accesso disaggregato, ritiene opportuno che gli stessi siano oggetto di un ulteriore approfondimento nella formulazione dei valori relativi al 2003.

Accanto agli elementi di costo, gli operatori hanno evidenziato la necessità di disporre di un Service Level Agreement adeguato a garantire ai propri clienti tempi certi di realizzazione ed assistenza tecnica. In particolare, alla luce delle segnalazioni ricevute e sulla base della regolamentazione vigente in materia, l'Autorità ritiene opportuno prevedere un livello di servizio in linea con quanto già definito nella delibera 13/00/CIR e, per tutto quanto eventualmente non specificato in tale delibera, faccia riferimento al *Service Level Agreement* della delibera 711/00/CONS.

Per consentire la realizzazione di infrastrutture alternative, l'Autorità ritiene, inoltre, opportuno prevedere, per gli operatori co-locati, la possibilità di installare apparati per la realizzazione di sistemi di trasmissione verso la propria rete senza alcuna limitazione riguardo la tecnologia utilizzata (fibra ottica, backhaul con WLL,...).

Relativamente alla modalità di pagamento dei costi di allestimento dei siti, per favorire lo sviluppo del servizio di *unbundling* l'Autorità ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia la formulazione di modalità di recupero degli investimenti effettuati dalla stessa società distribuita nel tempo. Tale modalità di pagamento consente di ridurre le barriere economiche all'ingresso per i servizi di co-locazione.

Per i siti di nuova attivazione l'Autorità, analogamente a quanto già introdotto in altri Paesi europei, ritiene opportuno prevedere l'introduzione di sistemi di *co-mingling* (co-locazione in sala comune), che possa ridurre gli investimenti iniziali necessari alla realizzazione del servizio di co-locazione e favorire così l'espansione del servizio di accesso disaggregato anche in aree attualmente non coperte.

Data la rilevanza strategica per gli operatori alternativi del servizio di co-locazione l'Autorità ritiene inoltre eccessivamente vincolanti le relative modalità di *provisioning*, soprattutto nei casi in cui l'operatore richieda ampliamenti in siti in cui è già presente con altri moduli ovvero siano già disponibili spazi inutilizzati (per ampliamenti si intendono sia i collegamenti di coppie in rame dalla sala dell'operatore alle sale permutatore urbano di Telecom Italia sia l'incremento di moduli). In tali casi l'Autorità ritiene necessario evitare le fasi di pianificazione e prevedere la realizzazione dell'ampliamento richiesto nei tempi già previsti dallo SLA (45 giorni se sono necessarie opere infrastrutturali, 15 senza opere infrastrutturali).

L'Autorità ha rilevato infine che il *Service Level Agreement* applicato ai servizi di co-locazione non è coerente con quanto previsto dalla delibera n. 13/00/CIR, con particolare riferimento al livello di penalità previsto. L'Autorità ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia provveda a riformulare il Service Level Agreement in coerenza con l'art. 7 comma 4 della delibera n. 13/00/CIR.

F. LE VALUTAZIONI SULL'OFFERTA DI RIFERIMENTO PER SERVIZIO DI CANALE VIRTUALE PERMANENTE

In data 30 settembre 2002 Telecom Italia ha presentato all'Autorità un'offerta per i servizi ADSL *wholesale* che non prevede la vendita a lotti ma l'operatore ha la possibilità di acquistare singolarmente gli accessi di cui necessita. Tale modalità di vendita del servizio *wholesale* è stata introdotta da Telecom Italia a seguito di esplicita richiesta da parte dell'Autorità in quanto ritenuta maggiormente rispondente alle effettive esigenze degli operatori e tale da consentire una corretta concorrenza sul segmento di mercato della larga banda.

Analogamente l'Autorità ritiene opportuno prevedere la possibilità di acquisti di accessi singoli anche per l'offerta CVP ADSL e HDSL in coerenza con gli altri servizi *wholesale*.

Relativamente al contributo di attivazione, l'Autorità ritiene ingiustificato il valore proposto da Telecom Italia, che non tiene in conto le riduzioni di costo che dovrebbero realizzarsi nel tempo per l'efficientamento dei processi di attivazione. Considerati anche i valori applicati nelle corrispondenti offerte retail di Telecom Italia, l'Autorità ritiene opportuno modificare il contributo di attivazione per l'offerta HDSL forfetaria in 180.76 €/accesso da fatturare all'atto dell'effettiva attivazione dell'accesso.

G. IL SERVIZIO DI CONSEGNA DEL TRAFFICO INTERNET

La legge n. 59/2002 ha riconosciuto agli ISP il diritto ad interconnettersi, ovvero a utilizzare le condizioni economiche dell'Offerta di riferimento demandando all'Autorità la definizione dei criteri per l'accesso degli ISP all'offerta stessa. Tali criteri sono stati definiti con la delibera n. 9/02/CIR.

Acquisito il diritto all'interconnessione gli ISP hanno manifestato l'esigenza di utilizzare i servizi di raccolta e terminazione del traffico rivolto a proprie numerazioni senza necessariamente dotarsi di apparati in grado di gestire i protocolli tipici della telefonia (Sistema di Segnalazione n.7) ma adoperando gli apparati di rete dati attualmente installati sulle proprie reti, in grado di trattare il protocollo ISDN/DSS1).

Considerando tale richiesta giustificata, l'Autorità ha approfondito le relative tematiche tecniche, in contraddittorio con gli operatori e gli ISP, da sono emersi alcuni elementi che dovranno essere tenuti in conto da Telecom Italia all'atto della formulazione della sua proposta:

- condizioni economiche orientate agli effettivi elementi di rete necessari per la fornitura del servizio;
- disponibilità di un sistema di fatturazione ed identificazione del chiamante per gli ISP finalizzato da un lato a verificare il traffico consegnato al punto di interconnessione e dall'altro ad effettuare la corretta fatturazione del traffico agli utenti finali;
- invarianza dei bacini di raccolta rispetto al servizio di raccolta/terminazione prescelto (singolo SGU, SGU-distrettuale, SGT);
- disponibilità delle informazioni di segnalazione necessarie alla sola consegna a destinazione del traffico Internet, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

L'Autorità ritiene necessario richiedere l'integrazione dell'Offerta di riferimento con un servizio opzionale aggiuntivo dei servizi di raccolta e terminazione che provveda a convertire il traffico trasportato fino al punto di interconnessione nel protocollo gestito dagli apparati ISDN /DSS1 e che tenga in conto gli elementi sopra indicati.

Nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 59/2002, l'Autorità ritiene opportuno rendere disponibile tale tipologia di servizio alle medesime condizioni dell'Offerta di riferimento ossia a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate al costo ed applicabili unicamente alle numerazioni in decade 7.

Si fa infine presente che, nel corso del procedimento, Telecom Italia ha formulato una proposta per l'inserimento nell'offerta di riferimento 2002 del servizio di consegna DSS1 che l'Autorità ha valutato anche considerando quanto esposto in precedenza.

I principali elementi individuati dall'Autorità sono: la mancanza delle condizioni economiche relative all'attività di *number hosting*; la necessità di una valorizzazione separata dal servizio di raccolta e la modalità di valutazione dei costi di struttura applicati. Tali ulteriori elementi dovranno essere considerati ai fini della prossima formulazione dell'offerta 2003.

UDITA la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Modifiche ed integrazioni alle condizioni di offerta di alcuni servizi contenuti nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento 2002 di Telecom Italia

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni di offerta dei servizi contenuti nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia:

a) *servizi di interconnessione:*

1) fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni per il mancato rispetto della delibera n. 4/02/CIR, Telecom Italia rende disponibili agli operatori i circuiti di interconnessione a 34 Mbps e 155 Mbps e le relative porte di interconnessione sulle proprie centrali, nel rispetto del principio di parità di trattamento;

2) Telecom Italia invia all'Autorità tutte le informazioni circa le porte a 34 Mbps e 155 Mbps utilizzate sulla propria rete entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

3) Telecom Italia riformula il manuale delle procedure ed il Service Level Agreement per i servizi di interconnessione in linea con quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera h), della delibera n. 4/02/CIR entro trenta giorni dalla data di notifica della presente delibera. Per l'anno 2002 è applicabile lo SLA descritto nella delibera n. 711/00/CONS ai fini della valutazione delle eventuali penali.

4) il numero massimo di flussi a 2 Mbps previsto per il livello di interconnessione SGU distrettuale è applicabile fino all'entrata in vigore del presente provvedimento. Entro lo stesso termine Telecom Italia invia all'Autorità opportuna documentazione di rete finalizzata a attestare l'eventuale necessità di prorogare detta limitazione, che altrimenti viene ad essere eliminata.

5) il servizio di "Accesso alla rete di Telecom Italia con PdI presso il nodo di Telecom Italia" è utilizzabile anche nel caso in cui il Punto di Interconnessione è individuato presso gli spazi di co-locazione di un operatore terzo.

6) i raccordi interni di centrale sono realizzati da Telecom Italia a condizioni trasparenti, orientate al costo e non discriminatorie, indipendentemente dagli operatori rilegati e a prescindere dal servizio per cui sono attivati.

7) i flussi di interconnessione possono essere utilizzati dagli operatori anche per servizi diversi dalla raccolta e terminazione del traffico, purché rileghino la centrale di Telecom Italia ad una sede dell'operatore (anche se co-locata). La migrazione di circuiti preesistenti in circuiti di interconnessione avviene senza oneri aggiuntivi per l'operatore che la richieda.

b) *servizi di terminazione e raccolta:*

1) le condizioni economiche per i servizi di terminazione e raccolta del traffico di cui alle tabelle 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 21 dell'Offerta di Riferimento sono così modificate:

RACCOLTA E TERMINAZIONE	Punta € cent/min.	Ridotta € cent/min.
SGU	0,59	0,42
SGU distrettuale	0,92	0,66
Singolo SGT	0,93	0,67
Doppio SGT	1,44	1,02

2) le condizioni economiche per i servizi di raccolta da apparati di telefonia pubblica di cui alle tabelle 6, 8 e 13 dell'Offerta di Riferimento sono così modificate:

RACCOLTA DA TP	Punta € cent/min.	Ridotta € cent/min.
SGU	5,81	5,64
SGU distrettuale	6,14	5,88
Singolo SGT	6,15	5,89
Doppio SGT	6,66	6,24

3) le condizioni economiche per la raccolta del traffico verso numerazioni non geografiche da apparati di telefonia pubblica di cui alla tabella 13 dell'Offerta di riferimento, saranno applicate a far data dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera in *Gazzetta Ufficiale*;

4) Telecom Italia comunica agli operatori sottoscrittori del contratto di interconnessione per la raccolta del traffico verso numerazioni non geografiche l'elenco delle numerazioni (CLI) associate alle postazioni di telefonia pubblica entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

5) la quota supplementare per la raccolta del traffico in *carrier preselection* di cui alla tabella 25 dell'Offerta di riferimento è così modificata:

CPS	Punta € cent/min.	Ridotta € cent/min.
Quota supplementare	0,0212	0,0158

c) *servizio di transito:*

1) al fine di utilizzare il servizio di transito, l'operatore di origine stipula gli opportuni accordi con l'operatore di destinazione e con Telecom Italia, per le sole parti di sua competenza;

2) l'operatore di origine consegna la chiamata a Telecom Italia ad un livello di interconnessione tale per cui l'operatore di destinazione sia raggiungibile con uno dei livelli di transito previsti dall'Offerta di riferimento;

3) le condizioni economiche per i servizi di transito a livello SGT di cui alla tabella 9 dell'Offerta di riferimento sono le seguenti:

TRANSITO	Punta € cent/min.	Ridotta € cent/min.
Singolo SGT	0,16	0,11
Doppio SGT	0,65	0,47

4) Telecom Italia riformula l'offerta di servizi di transito con fatturazione a cascata o *direct billing* in coerenza con i valori esposti nel precedente punto 3);

5) Telecom Italia pubblica le condizioni di offerta per il servizio di transito a livello "singolo SGU" e "SGU distrettuale", applicabile per gli operatori che hanno punti di interconnessione a livello SGU nel medesimo distretto, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6) la prestazione di *direct billing* è resa disponibile per tutte le numerazioni chiamate. La prestazione è richiesta dall'operatore di origine a Telecom Italia sulla base del numero chiamato e non deve essere necessariamente estesa a tutte le destinazioni raggiunte con il servizio di transito;

7) sulla base delle condizioni di cui al precedente punto 3), Telecom Italia riformula le condizioni economiche per i servizi di transito con fatturazione a cascata di cui alle tabelle 10 e 11 dell'Offerta di riferimento;

8) Telecom Italia aggiorna la condizioni economiche per il servizio di transito con fatturazione a cascata verso numerazioni mobili in corrispondenza di ogni variazione degli accordi di terminazione con gli operatori mobili.

d) *Servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni di un operatore interconnesso:*

1) le condizioni economiche per il servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni di un operatore interconnesso di cui alla tabella 4 dell'Offerta di riferimento per i servizi di fatturazione sono così modificate:

	Valore % su fatturato
servizio di fatturazione	2,9%

2) a partire dall'anno 2002 gli oneri derivanti da perdite su credito sono oggetto di negoziazioni bilaterali e conguagli periodici tra Telecom Italia e l'operatore titolare della numerazione oggetto della perdita;

e) *accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia:*

1) le condizioni economiche per il servizio di accesso a database elenco abbonati nazionali di cui alla tabella 18 dell'Offerta di riferimento sono così modificate:

ACCESSO A D.B. 12	Valore € cent/transazione
Accesso al data base	13,53

f) *servizi di raccolta e terminazione del traffico dial-up Internet su numerazioni in decade 7:*

1) le condizioni economiche per i servizi di raccolta e terminazione del traffico diretto a numerazioni in decade 7 di cui al paragrafo 14.1 ed alla tabella 23 dell'Offerta di riferimento sono fissate in misura uguale alle condizioni economiche per i servizi di termina-

zione e raccolta in carrier selection di cui alle tabelle 4 e 7 dell'Offerta di riferimento ivi incluso il livello SGU distrettuale, così come modificati dalla presente delibera;

2) le condizioni economiche di cui al precedente punto 1) sono applicate da Telecom Italia a partire da non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'Offerta di riferimento 2002;

3) le condizioni economiche per la terminazione su specifici SGU cui sono attestate numerazioni 701 di Telecom Italia previste dalla tabella 22 dell'Offerta di riferimento non sono applicabili;

4) i valori di perdita massima per i flussi di interconnessione FRIACO di cui al paragrafo 1.1.2 dell'Offerta di riferimento per il servizio di raccolta forfetaria per il traffico Internet non sono vincolanti per l'operatore interconnesso ed il loro superamento non comporta l'obbligo di incremento di capacità dei flussi di interconnessione;

5) Telecom Italia riformula l'offerta per il servizio di raccolta forfetaria per il traffico Internet a livello distrettuale prevedendo la medesima architettura di interconnessione utilizzata per i servizi di raccolta e terminazione su numerazioni geografiche, ossia un unico punto di interconnessione per ogni distretto.

g) *portabilità del numero tra operatori:*

1) le condizioni economiche per singolo numero portato di cui alla tabella 24 dell'Offerta di riferimento sono così modificate:

PORTABILITÀ	Valore €/singolo numero portato
Numero geografico	10,02
Aggiuntivo per Multinumero	1,55
Non geografico	10,02

2) i contributi di cui alla precedente tabella non si applicano in caso di ordinativi contestuali di portabilità del numero e accesso disaggregato alla relativa rete locale.

h) *attività di configurazione delle centrali:*

1) il limite massimo di quattro richieste di configurazioni per variazione di instradamento su base annua e di due richieste di configurazioni per variazione di profilo tariffario su base annua previsto al paragrafo 20.3 dell'Offerta di riferimento non è applicabile;

2) Telecom Italia pubblica il dettaglio delle numerazioni cui si applicano ciascuno dei tre livelli di tempi massimi di evasione di cui alla tabella 6 del Service Level Agreement dei servizi di Interconnessione, inviando all'Autorità una descrizione di dettaglio delle relative attività di configurazione e delle modalità applicative delle relative penali entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

i) *interventi a vuoto:*

1) la franchigia prevista al paragrafo 21.1 dell'Offerta di riferimento deve essere riferita alle tre categorie di intervento individuate in maniera proporzionale;

2) la franchigia di interventi a vuoto deve essere inserita anche con riferimento alla tabella 5 dell'Offerta di riferimento per i Circuiti parziali.

j) *circuiti parziali:*

1) le condizioni economiche di cui alla tabella 2 dell'Offerta di riferimento per i Circuiti parziali sono eliminate;

2) i tempi massimi di consegna garantiti di cui alla tabella 1 del Service Level Agreement per i servizi di Circuito Parziale, a valere dal 1° gennaio 2002, sono così modificati:

TEMPI C.P.	Tempo massimo Giorni solari
64 kbps	20
n*64 kbps	30
2 Mbps	45
34 Mbps, 155 Mbps	90

3) i tempi di fornitura dei sistemi di attestazione di cui alla tabella 3 del *Service Level Agreement* per i servizi di Circuito Parziale non devono essere aggiuntivi rispetto ai tempi massimi previsti nella tabella 1 del medesimo documento così come modificata al precedente punto 1);

4) le penali di cui alla Tabella 4 del *Service Level Agreement* per i servizi di Circuito Parziale sono applicate con riferimento ai tempi riportati nella tabella di cui al precedente punto 1);

5) Telecom Italia riformula il manuale delle procedure ed il *Service Level Agreement* per i servizi di Circuito Parziale in linea con quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera e), della delibera n. 4/02/CIR entro trenta giorni dalla data di notifica della presente delibera;

6) la migrazione gratuita da linea affittata a circuito parziale è applicabile anche nel caso in cui sia attiva la prestazione di RPV-D sulle linee affittate.

2. Ferme restando le disposizioni della delibera n. 9/02/CIR, Telecom Italia integra, nell'ambito dell'offerta di riferimento e secondo le indicazioni formulate in premessa, le condizioni di offerta del servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1, applicabile come prestazione aggiuntiva per i soli servizi di raccolta e terminazione del traffico in decade 7.

Art. 2
Modifiche ed integrazioni alle condizioni di offerta di alcuni servizi contenuti nell'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale 2002 di Telecom Italia

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni di offerta dei servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento per i servizi di Accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia:

a) *Servizio di accesso disaggregato alla rete locale:*

1) i costi di locazione dei siti sono pari al costo a metroquadrato sostenuto da Telecom Italia ed esposto in contabilità regoaltoria; il costo complessivo è valutato per la sola parte di pertinenza dell'operatore richiedente con l'esclusione delle aree non necessarie all'operatore stesso per la fornitura del proprio servizio;

2) i costi dei servizi accessori di cui alle tabelle 2 e 3 dell'offerta di colocazione sono valutati sulla base degli effettivi costi sostenuti ed uguali ai costi di trasferimento interni;

3) i contributi di disattivazione sono applicabili solo nel caso in cui la linea disattivata che ritorna in disponibilità di Telecom Italia non sia oggetto di un'attivazione di servizi da parte dell'operatore stesso o di altro operatore (incluso Telecom Italia). In caso di disattivazione i canoni a scadere della linea non sono applicabili;

4) per il servizio di ADSL su linea ISDN gli oneri per la seconda linea in accesso disaggregato necessaria per attivare tale servizio sono equiparati a quelli del servizio di accesso condiviso;

5) nel caso di cessazione del servizio di fonia da parte di un cliente per cui è attivo il servizio di accesso condiviso, non sarà corrisposto dagli operatori alcun contributo e non vi sarà alcuna variazione di canone di linea che resterà pari a quello previsto dal servizio di accesso condiviso;

6) le condizioni economiche per i contributi di attivazione relativi alle coppie in rame di cui alle tabelle 36, 51 e_56 dell'Offerta di Riferimento sono così modificate:

ULL contributi attivazione	Valore €
Full ULL POTS/ISDN coppia attiva	32
Full ULL POTS/ISDN coppia non attiva	47,8
Full ULL HDSL coppia attiva	64
Full ULL HDSL coppia non attiva	95,6
Full ULL ADSL coppia attiva	32
Full ULL ADSL coppia non attiva	47,8
Shared Access	44,5

7) le condizioni economiche per i contributi aggiuntivi relativi alle coppie in rame di cui alle tabelle 37, 52 e 57 dell'Offerta di Riferimento sono così modificate:

ULL una tantum	Valore €
Qualificazione coppia singola per uso xDSL	10,37
Lavori in rete di distribuzione per predisposizione singola coppia simmetriche in rame	19,32
Lavori in rete di distribuzione per predisposizione 2 coppie simmetriche in rame	28,9
Decremento coppie	0
Incremento coppie	0
Upgrade di destinazione d'uso per impianti ad una coppia	0
Incremento di velocità sistemi xDSL rispetto a quella garantita in fase di attivazione	0

8) il contributo di qualificazione della coppia di cui alla precedente tabella non si applica per le coppie già attive xDSL, su cui Telecom Italia ha già svolto le relative attività di certificazione;

9) Qualora l'operatore richiedesse a Telecom Italia la garanzia di una velocità di sistemi xDSL non certificata in fase di attivazione, sarà tenuto a corrispondere il contributo di qualificazione della coppia di cui alla precedente tabella;

10) Telecom Italia riformula entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento il Service Level Agreement per il servizio di accesso disaggregato introducendo l'applicazione di un livello di penali analogo a quanto previsto dalla delibera 711/00/CONS;

11) le linee in accesso disaggregato sono fornite da Telecom Italia su richiesta di un operatore indipendentemente dalla tipologia di cliente che utilizza la linea stessa e dalla tipologia di servizio per cui è attivata.

b) *Servizio di accesso* disaggregato *condiviso alla rete locale (Shared Access)*

1) le condizioni economiche per i contributi aggiuntivi relativi alla fornitura del servizio di accesso condiviso di cui alla tabella 57 dell'Offerta di Riferimento sono così modificate:

SHARED ACCESS	Valore €
Qualificazione coppia singola per uso ADSL	10,37
Trasformazione servizio di accesso condiviso in servizio di accesso ad utilizzo esclusivo	12,50

2) Telecom Italia riformula il Service Level Agreement per il servizio di accesso disaggregato condiviso riducendo i tempi di attivazione e ripristino e prevedendo penali garantite nel 100% dei casi.

3) In caso di cessazione del servizio di fonia su una linea in accesso condiviso da parte del cliente, l'operatore continua a corrispondere il canone di noleggio mensile del servizio di accesso condiviso ad eccezione del caso in cui l'operatore richieda di utilizzare anche il canale in fonia. In tale ultimo caso la linea si intenderà ad uso esclusivo dell'operatore alternativo che ne corrisponderà i canoni di noleggio del servizio di *full unbundling*.

c) *Servizio di Co-locazione:*

1) È eliminata dalla tabella 4 dell'offerta di Riferimento per i servizi di co-locazione la voce di costo relativa al "servizio di realizzazione di raccordi di interconnessione tra due operatori presenti nella medesima sala".

2) le condizioni economiche per i sopralluoghi di cui alla tabella 14 dell'Offerta di Riferimento per i servizi di co-locazione sono così modificate:

SOPRALLUOGHI	Valore €
Per singolo sopralluogo	138,67
Per ora/uomo di sopralluogo (comprensivo di spostamenti)	46,22

3) Il Service Level Agreement per l'attivazione degli accessi disaggregati è formulato in coerenza con i livelli di garanzia e penalizzazione già approvati per i servizi di linee affittate.

4) Il Service Level Agreement per i servizi di co-locazione deve essere reso coerente con i livelli di penale previsti dalla delibera 13/00/CIR.

5) In caso di ampliamenti di siti già oggetto di colocazione ove siano disponibili spazi inutilizzati è possibile per l'operatore alternativo richiedere l'ampliamento dei propri spazi ovvero dei collegamentio dalla sala operatore alla sala permutatore di Telecom Itlaia senza alcun processo di pianificazione. Le attività di ampliamento saranno realizzate da Telecom Italia entro 45 giorni se sono necessarie opere infrastrutturali, entro 15 giorni se tali opere non sono necessarie.

6) Nei siti di co-locazione è consentita all'operatore co-locato l'installazione delle apparecchiature necessarie a realizzare i rilegamenti trasmissivi con la propria rete senza limitazioni riguardo la tecnologia utilizzata;

7) In linea con quanto illustrato nelle premesse, Telecom Italia presenta una proposta per il pagamento dei contributi di allestimento dei siti in funzione delle linee disaggregate degli operatori, applicabile anche ai contratti in essere.

8) Telecom Italia provvede ad integrare l'offerta di riferimento di co-locazione con un sistema di co-locazione in sala comune (*comingling*).

Art. 3
Modifiche alle condizioni di offerta di alcuni servizi contenuti nell'Offerta di riferimento per i servizi di canale virtuale permanente 2002 di Telecom Italia

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni di offerta dei servizi contenuti nell'Offerta di riferimento per i servizi di Canale Virtuale Permanente di Telecom Italia:

a) *offerta forfetaria:*

1) il contributo di attivazione per l'offerta HDSL forfetaria è fissato in misura pari a 180,76 €/accesso e viene fatturato all'atto dell'effettiva attivazione dell'accesso;

2) Telecom Italia riformula l'offerta prevedendo la possibilità di acquisto di accessi singoli sia HDSL che ADSL con condizioni di offerta forfetarie entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Art. 4
Disposizioni finali

1. Si dispone quanto segue:

a) Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte dalla presente delibera e le pubblica nell'Offerta di riferimento per il 2002 entro quindici giorni dalla data di notifica della delibera stessa, fatto salvo quanto diversamente disposto nei precedenti articoli;

b) le modifiche apportate alle condizioni economiche hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2002, fatti salvi i servizi di nuovo inserimento nell'Offerta di riferimento 2002, per i quali le stesse hanno effetto dalla data di introduzione;

c) le condizioni economiche previste dall'Offerta di riferimento per il 2002, così come modificate dalla presente delibera, sono da considerarsi approvate salvo verifiche della documentazione contabile prodotta;

d) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 27 febbraio 2003

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO